

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Diffamazione a mezzo stampa personaggio politico - sussiste - risarcimento danni (Tribunale di Cagliari - Sentenza n.2984/2001)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

la Dott.ssa Donatella Satta, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Accertamento illecito da diffamazione.

nella causa iscritta al n. 4557 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 1998, promossa da

PALOMBA FEDERICO, residente in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Av.v Guido Chessa Miglior, che unitamente agli Avv.ti Carlo Dore e Michele Schirò lo rappresenta e difende per procura speciale autenticata dal notaio Dott. Maurizio Anni di Cagliari in data 20 luglio 1998, depositata con l'atto di citazione

ATTORE

contro

L'UNIONE SARDA S.P.A., con sede in Cagliari, in persona del suo amministratore delegato sig. Paolo Campana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mariano Delogu, Angelo Luminoso, Rodolfo Meloni e Gabriele Racugno, in virtù di procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Racugno

CONVENUTO

e contro

LIORI ANTONANGELO, residente in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. Gian Franco Anedda, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Pietro Pittalis, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

all'udienza del 4 aprile 2001 la causa è stata tenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata l'illiceità della condotta descritta in citazione (punti da 3.1 a 3.24), oltre che, in via incidentale, la concorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie del reato di diffamazione per mezzo della stampa ai fini dell'indennizzo previsto dall'art. 12 Legge sulla Stampa, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, comunque superiore a quella determinata con l'ordinanza 29 gennaio 2001; oltre al pagamento di una somma ulteriore a titolo di riparazione, nella misura richiesta in citazione ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, per ciascuno dei fatti diffamatori indicati in narrativa.

In subordine, sospeso il giudizio sul merito, disporre consulenza tecnica diretta ad accertare gli oneri ed i costi relativi ad un programma pubblicitario diretto a diffondere, mediante inserzione sui due quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna, una serie di articoli, di numero almeno doppio rispetto quelli denunciati ed accertati come illeciti, di estensione adeguata e contenenti la ricostruzione della figura e della personalità politica, civile e morale del Dott. Federico Palomba.

In ogni caso, condannare i soccombenti alla pubblicazione sui due quotidiani a diffusione regionale del testo integrale della sentenza emanando; condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della convenuta L'Unione Sarda S.p.a.: voglia il Tribunale Ill.m, ogni diversa istanza rigettata, pronunciare sentenza, e con essa:

- 1) assolvere L'Unione Sarda da ogni avversa domanda;
- 2) revocare ovvero modificare limitatamente ai capi sfavorevoli a L'Unione Sarda l'ordinanza pronunciata in corso di causa dal signor giudice istruttore ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., depositata in data 29.1.2001;
- 3) con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
- 4) in via istruttoria, sospesa la pronuncia della sentenza sul merito della causa: ammettere i mezzi istruttori dedotti da L'Unione Sarda ed in particolare quelli dedotti nella memoria ex art. 186 quater c.p.c. a suo tempo depositata.

Nell'interesse del convenuto Liori Antonangelo: voglia il Tribunale assolvere lo stesso Liori dall'avversa domanda, con vittoria di spese ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1998 il Dott. Federico Palomba ha esposto di essere, dopo avere brillantemente percorso tutti i gradi della carriera di magistrato, presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, soggiungendo di essere stato ovviamente – data la sua qualità di personaggio pubblico – destinatario di numerose critiche da parte degli organi di stampa e delle reti televisive, e di avere sempre accettato dette critiche, laddove le stesse si mantenevano entro limiti di legittimità e costruttività.

L'attore ha invece lamentato il fatto che da un certo tempo (ed in particolare nel periodo compreso tra il mese di luglio 1997 e il mese di aprile 1998), negli articoli di fondo a firma del direttore responsabile del quotidiano "L'Unione Sarda", avesse avuto inizio, e fosse stata poi portata avanti, una vera e propria campagna denigratoria ai suoi danni, rappresentandosi la sua persona come debole strumento delle forze politiche di maggioranza. All'attore sarebbero stati attribuiti fatti e comportamenti del tutto inveritieri, con modalità e termini del tutto esorbitanti dal legittimo esercizio della attività di informazione.

Ciò premesso, il Palomba ha convenuto in giudizio la società L'Unione Sarda S.p.a. e il Dott. Antonangelo Liori, giornalista e direttore responsabile della testata giornalistica citata, assumendo di avere subito – a causa della descritta campagna di stampa denigratoria, articolatasi attraverso numerosi articoli apparsi nel periodo sopra indicato – un gravissimo pregiudizio al proprio prestigio personale. In particolare la parte attrice ha domandato che fosse accertata la illiceità della condotta dei convenuti, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma anche – ai sensi dell'art. 2059 – di quello non patrimoniale, oltre al pagamento di una somma ulteriore a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12147/1948 (v. pag. 30 atti di citazione).

Entrambe le parti convenute si sono costituite in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, contestando le pretese di parte attrice e domandandone il rigetto.

Nel corso del procedimento le parti hanno provveduto al deposito delle memorie autorizzate ai sensi degli artt. 83 e 184 c.p.c.; con ordinanza in data 9 marzo 2000 questo giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate, in parte perché inammissibili per la loro genericità e per il riferimento a giudizi piuttosto che a specifiche circostanze di fatto, in parte perché irrilevanti ai fini della decisione. Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 4 ottobre 2000 per la precisazione delle conclusioni.

Con istanza depositata in cancelleria il 7 giugno 2000 la parte attrice ha domandato che il giudice emettesse in suo favore ordinanza di condanna al pagamento di quanto ritenuto dovuto a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c.. Instaurato ritualmente il contraddittorio su tale istanza, la causa è stata tenuta a riserva per la decisione sulla medesima, previa concessione alle parti di congruo termine per il deposito di memorie.

Con ordinanza depositata in data 29 gennaio 2001 la domanda di condanna proposta dall'attore è stata ritenuta parzialmente accoglibile, ed i convenuti sono stati dichiarati tenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti dal Palomba, nella misura di complessive lire 350.000.000, oltre lire 70.000.000 ai sensi dell'art.12 legge 47/1948, ed oltre alla rifusione delle spese processuali.

Contestualmente alla emissione della ordinanza, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti al fine di accertare se la parte ingiunta intendesse avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 186 quater c.p.c., di richiedere la emissione della sentenza, facoltà della quale i convenuti si sono infatti avvalsi con dichiarazione resa a verbale a detta udienza. Pertanto la causa,

precisate dalle parti le rispettive conclusioni, è stata tenuta a decisione, con assegnazione del termine per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente precisarsi che, a seguito della richiesta avanzata dalle parti convenute, il merito della controversia viene oggi all'esame di questo giudice in modo del tutto indipendente dalla decisione adottata con l'ordinanza di condanna emessa il 29 gennaio 2001, destinata ad essere sostituita ed assorbita dalla presente sentenza, che di quella non rappresenta in alcun modo un riesame, così come la istanza di emissione della sentenza non può essere in alcun modo considerata come accesso ad una sorta di impugnazione del provvedimento precedentemente emesso. Le rispettive allegazioni e considerazioni svolte dalle parti nelle proprie memorie conclusionali e di replica andranno pertanto interpretate, in tale ottica, come illustrazione e specificazione delle tesi difensive a suo tempo impostate con gli atti di costituzione in giudizio.

Venendo all'esame del merito della controversia, e pertanto delle domande proposte, da interpretarsi sulla base della formulazione letterale delle conclusioni ed alla luce delle allegazioni svolte nell'atto introduttivo e sopra riportate. In particolare pare opportuno precisare che l'attore ha domandato l'accertamento della illiceità della condotta dei convenuti, e la condanna degli stessi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subito, nonché al pagamento di una ulteriore somma a titoli di riparazione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della legge sulla stampa.

Deve innanzitutto rigettarsi l'istanza di revoca della ordinanza con la quale sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti convenute, non essendovi alcun valido motivo per modificare la già resa valutazione in ordine alla loro superficialità per un verso, e per altro verso sulla inammissibilità per la presenza di giudizi.

Si rende poi opportuno, in relazione alla complessa vicenda portata all'esame di questo giudice, una breve esposizione – già peraltro effettuata in sede di emissione della ordinanza ex art. 186quater c.p.c., dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità e di merito in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie di reato di diffamazione a mezzo stampa esame, ed ai limiti imposti all'esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito – in relazione agli altri diritti di rilevanza costituzionale in ipotesi incisi da tale esercizio.

In proposito deve anche precisarsi che la condotta illecita ravvisata da questo giudice, in corrispondenza tra l'altro a quanto chiesto con l'atto di citazione attraverso l'esplicito riferimento all'art 2059 c.c. – che presuppone l'accertamento di un fatto costituente reato – è stata inquadrata appunto nella fattispecie del reato di diffamazione a mezzo stampa. Non pare potersi ravvisare una specifica allegazione di altre condotte illecite nelle difese di parte attrice, né pare conferente il richiamo – in comparsa conclusionale – al reato di cui all'art. 594 c.p.c., del quale nel caso di specie non possono neppure in astratto ravvisarsi gli estremi, essendo elemento costitutivo dello stesso la presenza della persona offesa.

Ciò chiarito, si ripropone in questa sede, la breve sintesi, già esposta nella ordinanza emessa in corso di causa, dei presupposti necessari affinché, in presenza di una condotta lesiva dell'onore e della reputazione, possa ritenersi la sussistenza di una causa di non punibilità, e cioè la prevalenza dell'interesse pubblico alla divulgazione di fatti, all'esercizio del diritto di cronaca e di satire, rispetto all'interesse del singolo alla propria riservatezza ed alla propria reputazione.

Deve innanzitutto affermarsi che il reato di diffamazione a mezzo della stampa, al cui accertamento in via incidentale il giudice è in questa sede chiamato, presuppone una lesione dell'onore e della reputazione della persona offesa, intendendosi con la prima espressione la stima che ciascun soggetto ha di sé stesso, e con la seconda l'opinione di sé che ciascun individuo diffonde in seno alla società per le proprie qualità personali, professionali e morali.

Come più volte chiarito dalla Suprema Corte (vedi per tutte Cass. 96/00465) il giudice civile deve verificare l'esistenza di un danno risarcibile. Tali presupposti consistono nella consapevole diffusione, a mezzo dell'organo di informazione, di uno e più fatti lesivi dell'onore e del prestigio della persona offesa, nel danno che a quest'ultima ne è derivato, e naturalmente nella sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento sopra individuati.

Conseguentemente il diritto di cronaca può liberamente esplicarsi, anche con sacrificio del diritto alla identità personale del singolo individuo, solo a condizione che la divulgazione della notizia rivesta una utilità sociale, che i fatti divulgati siano veri, e che in ogni caso la loro esposizione e valutazione risulti esposta in maniera civile.

Con riferimento alla prima condizione, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato il suo contenuto, avuto riguardo alla rilevanza che un fatto può assumere per la collettività (intesa anche come una categoria di persone), in forza della idoneità del fatto medesimo a formare la pubblica opinione.

In relazione invece alla seconda delle condizioni di esercizio legittimo del diritto di cronaca sopra indicate, a parte l'ipotesi in cui i fatti riportati o la notizia in sé possano dimostrarsi oggettivamente rispondenti a verità, si è ritenuta l'efficacia scriminante anche della cd. verità putativa, che ricorre quando il giornalista abbia comunque svolto diligenti controlli sulla notizia e, incorrendo in errore incolpevole, la abbia in buona fede ritenuta vera, non essendo invece sufficiente la mera verosimiglianza della notizia.

La notizia deve essere infine riportata dal giornalista nel rispetto della correttezza formale della esposizione, riassunta ormai comunemente nel termine "continenza". La manifestazione del pensiero e delle idee deve cioè avvenire secondo canoni deontologici di correttezza professionale e senza alcuna distorsione della notizia; ai fini dell'accertamento di tale ultimo requisito dovrà prestarsi quindi particolare attenzione alle modalità espressive ed al tenore sintattico delle espressioni in astratto diffamatori.

La garanzia costituzionale della libertà di pensiero e di stampa ha peraltro un contenuto più ampio, consentendosi anche al giornalista, nella narrazione dei fatti, di ricomprendervi anche una propria valutazione professionale degli stessi, attraverso l'espressione del diritto di critica e di satira.

L'esercizio della libertà di pensiero deve pertanto ritenersi correttamente attuato qualora si espongano opinioni personali sui fatti riportati in termini pungenti o di per sé diffamatorie, sia estrinsecazione di un percorso logico e ragionato, e le parole utilizzate siano razionalmente collegate ai fatti ed ai giudizi su di essi manifestati.

Con particolare riguardo alla fattispecie in esame, particolare risalto assume il diritto di critica politica, in relazione al quale la giurisprudenza attenua – in considerazione dell'importante funzione sociale di tale strumento come garanzia di progresso sociale – i limiti imposti alla libera manifestazione del pensiero, richiedendosi per esempio un meno rigoroso obbligo di rispetto della verità obiettiva dei fatti e ritenendosi sufficiente che il giornalista adempia al dovere di motivare i propri giudizi, correlandoli ai fatti che a suo parere li confermano.

Anche in termini di continenza, si afferma che termini astrattamente diffamatori nei confronti di un privato cittadino possano legittimamente essere utilizzati con riguardo ad un uomo politico pubblico, purché la critica non si rivolga in un gratuito attacco personale o non sconfini nella contumelia.

Deve infine farsi cenno, anche per la particolare rilevanza che assumerà nella valutazione del contenuto dei numerosi articoli oggetto della presente decisione, al diritto di satira, ormai anch'esso riconosciuto di rilevanza costituzionale, cui la giurisprudenza – sia in considerazione della tradizione storica di tale modalità espressiva sia in considerazione della evoluzione del linguaggio comune – assegna limiti molto più ampi di quelli stabiliti per il diritto di cronaca di critica. In sostanza la satira, purché non manifestazione di una deliberata intenzione di ledere un soggetto o gratuitamente offensiva, è legittima fino alla violazione dei limiti minimi della convivenza civile.

Le varie fattispecie andranno pertanto valutate in concreto, tenendo conto di diversi fattori, quali l'identità della persona cui la satira è diretta e all'ambiente in cui opera, nonché la sensibilità sociale del momento in relazione alla possibile alterazione della considerazione di cui quella persona in quel momento gode tra i consociati.

Venendo alla disamina dei numerosi articoli in relazione ai quali viene lamentata la sussistenza della diffamazione a mezzo della stampa, gli stessi verranno analiticamente indicati, per semplice comodità espositiva, con riferimento al numero d'ordine ad essi assegnato nella narrativa dell'atto di citazione e nelle produzioni documentali costituite dalle riproduzioni fotostatiche e dagli originali dei medesimi articoli.

Articolo n. 1: "Fallisca la Marsilva", L'Unione Sarda di sabato 19 luglio 1997. Nel testo dell'articolo in esame viene, sia pure aspramente, criticata la scelta della Regione di non aderire "al concordato che avrebbe garantito il salvataggio della Marsilva e uno stipendio a duemila disoccupati". All'attore viene attribuita la "responsabilità politica", sulla base di considerazioni anche personali del giornalista, del fallimento della società indicata per la mancata adozione di alcune decisioni, sempre di carattere politico. Nell'ambito di tale critica, complessivamente improntata ai criteri individuati in relazione alla delimitazione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, si pongono alcune espressioni che, sia pure particolarmente dure, rappresentano – secondo questo giudice – una esplicazione non illecita dei due diritti indicati. In particolare si fa riferimento alla espressione "Sul banco degli imputati il Presidente Federico Palomba e l'assessore Benedetto Ballero. Entrambi in tutt'altre faccende di poltrone affaccendati" ed al successivo riferimento alla spartizione politica degli assessorati. Apparendo tali espressioni coerentemente collegate ad una critica politica, condivisibile o meno, congruamente motivata, non si ravvisano in esse gli stremi del reato di diffamazione a mezzo stampa. Come già detto infatti il contenuto dell'articolo in esame deve inquadrarsi entro i limiti del diritto di critica, esprimendosi giudizi politici in relazione ad una vicenda già nota, ed adombrandosi delle responsabilità politiche sulla tempestività di un intervento che avrebbe potuto evitare la perdita di posti di lavoro.

Articolo n. 2: "Perché, scendo in campo. Regione assente. Grauso crea un movimento"; L'Unione Sarda di giovedì 24 luglio 1997. Il giornalista si limita a riferire un fatto, la cui verità non è specificamente contestata, costituito dall'intervento nell'aula del Consiglio Regionale di Nicola Grauso, riportato poi in maniera del tutto asettica le frasi pronunciate in quella sede da "Grauso" e "Palomba". Tale pubblicazione non può né di per sé, né per il fatto di avere riportato la notizia in questione, ritenersi diffamatoria.

Articolo n. 3: "Arbatax 200 è fallita", L'Unione Sarda di L'Unione Sarda di sabato 26 luglio 1997. Per l'articolo in questione valgono le stesse considerazioni formulate con riferimento a quello contraddistinto con il n. 1, non ritenendosi superati i limiti del diritto di critica, e specificamente della critica politica, ribadendosi le considerazioni in proposito svolte nella parte introduttiva del presente provvedimento. Non deve d'altro canto dimenticarsi che il diritto di critica si esprime nella manifestazione di una opinione, che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva.

Articolo n. 4: "Alla corte di re Federico", L'Unione Sarda di giovedì 7 agosto 1997. L'articolo, sia pure caratterizzato da un tono marcatamente polemico, e contenente una espressione "forte" quale quella "...le dichiarazioni programmatiche di Palomba sarebbero in sede penale un falso in bilancio" (peraltro da leggersi in uno con il contenuto critico dell'intero articolo) si muove nell'ambito della satira politica, i cui limiti, come sopra evidenziato, sono ritenuti in giurisprudenza piuttosto ampi qualora venga in considerazione la persona di un uomo politico e la satira medesima riguardi proprio le attività pubbliche del soggetto. La critica e la satira riguardano in particolare la circostanza, notoria e comunque non contestata nella sua verità obiettiva, della riproposizione per la quinta volta della giunta regionale, senza alcuna variazione nella sua composizione rispetto alla precedente. L'espressione clown della politica, che potrebbe di per sé forse ritenersi diffamatorio, non appare riferito specificamente alla persona dell'attore, ma in modo generico ai componenti del Consiglio regionale.

Articolo n. 5: "Lui va via, ci resta Palomba", L'Unione Sarda di venerdì 8 agosto 1997. Al di là del contenuto complessivo dell'articolo, improntato ad una pregnante critica di carattere politico, esso contiene una espressione che deve ritenersi di contenuto senz'altro diffamatorio, con la quale, superando i limiti della critica ragionata ed argomentata, il giornalista afferma – con riferimento alla chiusura dell'avvenuta sarda dell'Aga Khan, scopritore della Costa Smeralda – che "Qualcuno dice che ciò sia stato fatto per consegnare la costa gallurese nelle mani di palazzinari senza scrupoli ...". Con tale espressione infatti si attribuiscono all'attore comportamenti integranti gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti, senza in alcun modo indicare la fonte della notizia né fornire alcun elemento in ordine alla verità del fatto. Non risulta in alcun modo adempiuto, pertanto, l'obbligo del giornalista non solo di verificare la attendibilità della fonte, ma anche di accertare e rispettare la verità sostanziale dei fatti.

Articoli nn. 6a), 6b), 6c), 6d): "E' il momento di mettersi in movimento", L'Unione Sarda di martedì 19 agosto 1998, domenica 24 agosto 1997, domenica 31 agosto 1997, domenica 7 settembre 1997. Gli articoli in commento riportano "il primo documento del Nuovo Movimento proposto da Nichi Grauso", ed in essi l'espressione che si allega diffamatoria è riportata nel sopra titolo: "presidente Palomba, lei ha ucciso ogni forma di democrazia minima in questo paese ... lei ha tolto ogni speranza ai sardi ...".

L'aver pubblicato sul quotidiano tale documento non integra – a parere di questo giudice – gli estremi del reato di diffamazione a mezzo della stampa, trattandosi di documento prettamente politico, e dovendosi ritenere pertanto che gli apprezzamenti indirizzati al rappresentante di un opposto indirizzo si muovano all'interno delle regole che governano la competizione politica nel nostro Paese, cui vengono comunemente assegnati limiti di critica ben più ampi di quelli consentiti nei confronti di un privato cittadino.

Articolo n. 7: "Palomba e l'emergenza informazione", L'Unione Sarda di mercoledì 27 agosto 1997. Il contenuto complessivo del testo in esame è improntato, come del resto già rilevato per altri, ad un'aspra critica politica, che per la maggior parte delle espressioni utilizzate deve ritenersi comunque contenuta entro i limiti della scriminante del diritto di critica. Tuttavia una di tali espressioni riveste senz'altro contenuto gravemente diffamatorio: "Per eliminare i problemi basta imbavagliare chi li denuncia. Forse spera di trovare una sponda all'interno del giornale, magari attingendolo dal suo vasto parentado ...". Il giudizio espresso dal giornalista supera senz'altro i limiti di una motivata critica, laddove dipinge l'attore come una persona disposta, per raggiungere il fine di porre un bavaglio alla libertà di stampa per salvaguardare i propri interessi personali, ad utilizzare mezzi riprovevoli, quali la forma di nepotismo adombrata. Tale espressione appare come un attacco personale del tutto gratuito, espressione di malanimo verso la persona offesa, non essendo in alcun modo ravvisabile un legame di coerenza causale con la critica espressa sulla posizione assunta dal Palomba in relazione ad uno sciopero dei giornalisti.

Articolo n. 8: "prebende ai soliti beneficiati", L'Unione Sarda del 19 settembre 1997. In relazione a detto articolo deve rilevarsi che può prescindersi dalla veridicità dei fatti riportati, ravvisandosi comunque l'insussistenza di un contenuto diffamatorio in relazione alla persona dell'attore, trattandosi di osservazioni critiche e satiriche genericamente riferite all'organo da lui presieduto.

Articolo n. 9: "Presidente Palomba, non sbagli ancora", L'Unione Sarda di giovedì 9 ottobre 1987. Con la pubblicazione in esame viene divulgata "una lettera aperta di Nicola Grauso su Internet e sviluppo", il cui contenuto rappresenta, secondo questo giudice, un normale esercizio del diritto di critica su alcune scelte politiche operate dalla persona cui la lettera è diretta, senza che sia dato ravvisarvi alcun contenuto qualificabile come diffamatorio. Tutti gli elementi necessari per la sussistenza della esimente paiono infatti essere contenuti nell'articolo in esame, in cui anzi i toni della critica sono più moderati che in altri fra quelli oggetto delle censure di parte attrice.

Articolo n. 10: "Federbostik tende la trappola", L'Unione Sarda di domenica 12 ottobre 1997. Non si ritiene di per sé diffamatorio l'esercizio della satira attraverso l'utilizzo di un soprannome – "Federbostik" – diretto a richiamare l'attenzione del lettore sulla volontà politica di non abbandonare la propria carica nonostante il susseguirsi di diverse crisi di governo. Tale espressione pare infatti, dato anche il suo legame con fatti notori, semplicemente dissacratore, forse caricaturale, ma non espressione di un fine meramente denigratorio. L'articolo invece contiene, al di là di espressioni satiriche o critiche legittimamente espresse, sia pure con toni a volte particolarmente coloriti, due considerazioni sicuramente diffamatorie, in quanto adombranti (come espressione della mera opinione del giornalista) la partecipazione dell'attore a fatti costituenti reato. In particolare si afferma che "Palomba ... ha teso una trappola all'assessore ai lavori pubblici Paolo Fadda ... Per forza: ora che partono gli appalti pubblici è meglio affidarne la gestione ai politici, dato che l'ingegner Fadda avrebbe forse garantito un'eccessiva trasparenza" e più avanti "Insomma, sempre questioni di bottega, stavolta neppure tanto miserabile, visto che c'è da spartire la grande torta degli appalti pubblici". Pur dovendosi riconfermare l'ampiezza della latitudine riconosciuta al diritto di critica in relazione al grado di pubblicità della posizione del soggetto passivo, non può tale limite ritenersi rispettato qualora il giornalista si limiti ad esprimere proprie opinioni, gravemente diffamatorie, senza dare alcun conto delle motivazioni delle stesse e dei fatti sulle quali si fonderebbero.

Articolo n. 11: "Per favore lasciateci Federbostik", L'Unione Sarda di venerdì 17 ottobre 1997. L'articolo nel suo insieme deve ritenersi espressione del diritto di critica politica e del diritto di satira, non ravvisandosi travalichazioni dei limiti imposti dalla giurisprudenza ai presupposti necessari per la sussistenza delle citate scriminanti. In tale interpretazione rientra anche l'espressione più forte utilizzata nel testo "Palomba trucca i dati sulla disoccupazione dicendo che siamo tutti più ricchi e felici", risolvendosi la stessa in una sia pur colorita critica politica.

Articolo n. 12. 12b): "E' meglio il circo Zanfretta", "Documenti sulla tragedia", L'Unione Sarda di domenica 26 ottobre 1997. Per l'articolo in esame valgono considerazioni del tutto analoghe a quelle sopra riferite al n. 11, segnalandosi nello stesso unicamente una accentuazione della satira politica, ed una critica particolarmente greve in relazione alla vicenda del tentato suicidio di un disoccupato. Per quanto riguarda poi l'utilizzo del termine "Palombattak" valgono evidentemente, stante l'identità del significato allusivo, le considerazioni più sopra svolte sul termine "Federbostik".

Articolo 13: "L'assalto della banda bassotti", L'Unione Sarda di domenica 9 novembre 1997. Con riguardo alla espressione satirica utilizzata nel titolo, può ritenersi lecito e non diffamatorio l'attribuire, al fine di ridicolizzarli, a dei personaggi politici la connotazione di personaggi del mondo dei fumetti. L'articolo contiene però altre affermazioni che integrano sicuramente il reato al cui accertamento tende il presente procedimento, ed in particolare quelle con le quali si afferma – senza riportare fatti concreti e verificabili o verificati – che l'attore avrebbe tentato di intervenire, tramite terze persone, presso l'editore, al fine di ottenere il licenziamento del giornalista Liori. Si attribuiscono cioè ancora una volta al Palomba comportamenti diretti a ledere la libertà di pensiero e di stampa per fini personali, senza peraltro che siano soddisfatte le condizioni necessarie per ritenere la sussistenza delle esimenti del diritto di cronaca e di critica.

Articolo 14: "A Parigi per sfuggire ai politici", L'Unione Sarda di domenica 16 novembre 1997. Deve ritenersi gravemente diffamatoria, per i motivi già esposti con riguardo all'articolo n. 13, la frase contenuta nella lettera pubblicata. In particolare rappresenta una gratuita e ingiustificata (rispetto al contesto) ingiuria l'espressione "... quanto ancora dovremo sopportare il sistema di arroganza e nepotismo da Lei imposto alla Regione?".

Articolo 16: "E adesso ci tocca Seven Up", L'Unione Sarda di domenica 21 dicembre 1997. La lamentata diffamazione non è, a parere di questo giudice, ravvisabile – ricorrendo invece gli estremi del diritto di satira – nella attribuzione di nomignoli, come "Seven Up" e "gazzosa", con i quali, richiamando la marca di una nota bibita gassata, si vuole evidentemente esprimere un apprezzamento sulla inconsistenza sostanziale della personalità politica di un soggetto rispetto alla ostentazione formale di affidabilità, riferendo tale apprezzamento al fatto di avere la persona in questione accettato diverse volte una nuova nomina alla carica di presidente del Consiglio regionale nonostante il ripetersi di crisi ravvicinate nel tempo.

Articolo n. 17: "Dimenticare Scalfaro e Gazzosone", L'Unione Sarda di mercoledì 31 dicembre 1997. Per tale articolo valgono le considerazioni svolte al numero che precede in relazione alle espressioni satiriche utilizzate, analoghe a quelle già prese in esame. Per quanto riguarda l'espressione di chiusura "... tutti questi mangiapane a tradimento in nome del popolo sovrano", essa potrebbe apparire in astratto diffamatoria, ma se collegata al contenuto complessivo dell'articolo si configura come una espressione usuale e sarcastica per riferirsi alla inefficienza dei rappresentanti politici nel loro insieme, i quali vengono ritenuti incapaci di svolgere il loro mandato risolvendo i problemi della regione sarda, pur ricevendo una retribuzione proprio a questo fine.

Articolo 18: "Va in onda scherzi a parte", L'Unione Sarda di domenica 4 gennaio 1998. Stante la ripetizione nella pubblicazione in questione di espressioni satiriche e critiche già utilizzate dal giornalista in articoli precedenti, valgono per esso le considerazioni già svolte in proposito al fine di escludere la sussistenza della diffamazione.

Articoli 19 e 20: "Promossi i gosos di regime", L'Unione Sarda di venerdì 9 gennaio 1998 e "E' criticabile soltanto Gazzosone", L'Unione Sarda di venerdì 16 gennaio 1998. In nessuno dei due testi di stampa si ravvisano gli estremi del reato del cui accertamento si tratta, trattandosi anche in questo caso di lecito esercizio del diritto di satira attraverso espressioni già oggetto di commento nelle parti precedenti del presente provvedimento.

Articolo 21: "Palomba indagato per Vinci", L'Unione Sarda di mercoledì 18 marzo 1998. In questo articolo il giornalista, riferendo di avere letto la cronaca giudiziaria di un collega sul processo per il sequestro Vinci, riporta una dichiarazione al teste "Vinci padre" secondo cui i presidenti Palomba e Selis avrebbero offerto fidejussioni della Regione per un eventuale pagamento del riscatto. Il contenuto complessivo dell'articolo riveste, a parere di questo giudice, carattere diffamatorio perché il giornalista non si limita a riferire una notizia – della cui verità non allega neppure di avere curato una verifica – ma la strumentalizza al fine di attribuire al personaggio politico così spesso oggetto della sua critica la commissione di reati. Inoltre sottolinea il fatto che "mi sono chiesto se stamane i magistrati invieranno un avviso di garanzia nei confronti del presidente della Giunta Regionale Federico Palomba ...I magistrati faranno due pesi e due misure ... o porteranno Palomba sul banco degli imputati".

Articolo 22: "Le nomine di Bebello e Palombello", L'Unione Sarda di domenica 29 marzo 1998. Nel testo dell'articolo si avanza l'ipotesi di una vicenda politica, condotta anche dall'attore, integrante gli estremi del reato, e comunque di una condotta altamente riprovevole. La vicenda riguarderebbe la nomina di un soggetto alla carica di direttore dell'assessorato al turismo sulla base di criteri di scelta difforni da quelli utilizzati per la nomina di altri direttori, nonché la conferma di tale nomina nonostante l'accoglimento di un ricorso amministrativo contro di essa proposto da altro soggetto che ne allegava la illegittimità. Non avendo i convenuti in alcun modo dimostrato, e neppure validamente offerto di dimostrare, la verità dei fatti rappresentati, non può che ritenersi la natura gravemente diffamatoria dell'articolo in esame.

Articolo 23: "C'è il decreto, manca il parco", L'Unione Sarda di venerdì 3 aprile 1998. Come già affermato per altre della fattispecie esaminate, al di là di un legittimo esercizio del diritto di critica, critica espressamente riferita alla attività politica del presidente Palomba e non alla persona dell'attore come singolo individuo, non si ravvisano in detto articolo espressioni diffamatorie, né il reato di diffamazione emerge dalla valutazione del suo contenuto complessivo. Le stesse considerazioni devono ritenersi valide, senza necessità di ulteriore ripetizione e specificazione delle stesse, in relazione ai vari articoli calendari nelle produzioni con il numero 24.

Così terminata la disamina di tutti gli articoli in relazione ai quali si allegava nell'atto introduttivo la sussistenza della condotta illecita dei convenuti, restano pertanto individuati fra di essi sette articoli in cui si ravvisano gli estremi del reato di diffamazione a mezzo della stampa, in tale reato integrandosi gli estremi della illiceità denunciata, e non ravvisandosi a parere di questo giudice la sussistenza di altri illeciti civili o penali, della cui mancata considerazione pare dolersi (senza peraltro specificamente individuarli) l'attore nelle porpore memorie conclusive. Accertata pertanto in via incidentale la sussistenza del reato citato, deve ritenersi accertata anche la responsabilità solidale dei convenuti, stante la sussistenza del necessario nesso causale tra la condotta illecita e il danno morale subito dal Palomba in relazione alla lesione della propria integrità individuale.

L'attore aveva in citazione allegato anche la sussistenza di un danno patrimoniale conseguente alla lesione della propria reputazione. Ai fini della liquidazione di tale danno il Palomba ha domandato in via subordinata che fosse disposta consulenza

tecnica d'ufficio al fine di accertare i costi di una campagna di stampa idonea alla ricostruzione della propria figura e personalità politica, civile e morale. In relazione a tale domanda, deve tuttavia rilevarsi che l'attore si è così limitato ad individuare un rimedio ritenuto soggettivamente idoneo alla restituzione in integrum del bene immateriale di cui si assume la lesione, non avendo invece svolto nessuna specifica allegazione, prima ancora che fornito alcuna dimostrazione, in relazione alla sussistenza del danno patrimoniale lamentato.

E' ben vero infatti che il nostro ordinamento, nonché l'elaborazione giurisprudenziale in ordine al disposto dell'art. 1226 c.c., consentono la liquidazione equitativa del danno non solo nelle ipotesi in cui la prova del suo preciso ammontare sia impossibile, ma anche in relazione alle fattispecie in cui la dimostrazione della entità del danno sia resa particolarmente difficile anche dalla natura particolare del bene oggetto della lesione. Tale discorso ha peraltro come necessario presupposto la specifica allegazione sia del danno in concreto derivato dalla condotta illecita, sia degli elementi utili per la sua valutazione e liquidazione. Nella fattispecie in esame deve invece rilevarsi, come appena detto, che l'attore non ha in alcun modo allegato o offerto di dimostrare, la sussistenza di alcun danno patrimoniale, di cui pure aveva chiesto la liquidazione sin dall'atto di citazione, non potendosi pertanto ricorrere alla liquidazione equitativa in assenza di prova in ordine all'an debeatur. Per quanto considerato non possono neppure essere prese in esame le allegazioni svolte in relazione al danno patrimoniale con riguardo alla forma di restituzione in integrum prospettata dal Palomba, mentre verrà più avanti affrontato tale aspetto del risarcimento del danno in relazione al danno morale.

La liquidazione del danno morale, che si ritiene invece senz'altro sussistente in relazione alla lesione della reputazione e dell'onore dell'attore attuate con l'accertata diffamazione, può senz'altro essere effettuata in via equitativa, in considerazione della impossibilità di una precisa dimostrazione dell'ammontare dello stesso. A tal fine deve tenersi conto di diversi fattori, ed in particolare del fatto che l'attore deve, stante la carica politica ricoperta all'epoca dei fatti, definirsi un personaggio pubblico, le cui vicende personali acquistano naturalmente un interesse generalizzato che ne giustifica la divulgazione. Deve inoltre considerarsi la diffusione dell'articolo attraverso un quotidiano potenzialmente suscettibile di diffusione ultraregionale, ma verosimilmente consultato in prevalenza a livello locale.

Oltre che degli elementi sopra enunciati, deve tenersi conto senz'altro della già enunciata gravità dei fatti illeciti accertati in via incidentale e della intensità dell'elemento psicologico, e per altro verso della ripetizione delle singole condotte illecite in un breve lasso di tempo, che ne aggrava l'impatto con il lettore proprio per la frequenza con cui la persona offesa è fatta oggetto di diffamazione. Tenuto conto di tutti gli elementi elencati, e considerati gli stessi nel loro complesso, si ritiene congruo quantificare il danno morale nella misura complessiva di lire 350.000.000.

Tale somma si intende già calcolata ai valori attuali, già considerato il danno da svalutazione monetaria.

Si ritiene inoltre, nell'ambito della valutazione equitativa operata, che la somma liquidata – anche in considerazione della entità del tempo trascorso dai fatti lesivi – sia comprensiva anche del danno derivante all'attore dalla indisponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra la commissione dell'illecito e la data della presente decisione.

All'attore deve inoltre essere riconosciuta una ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 12 legge 8 febbraio 1948 n. 47 . La applicazione di tale sanzione può infatti, per giurisprudenza ormai pacifica, essere domandata anche al giudice civile chiamato ad accertare in via incidentale la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo della stampa.

Tenuto conto della natura dei fatti infamanti, delle inevitabili ripercussioni dello stesso nelle relazioni sociali della persona offesa e della diffusione del mezzo utilizzato, deve ritenersi congruo stabilire tale somma, in via equitativa, nella misura di lire 70.000.000, anch'essa liquidata alla data attuale, e conseguentemente condannare il Liori alla sua corresponsione in favore di Palomba Federico.

Sulle somme liquidate i convenuti dovranno inoltre corrispondere gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo.

Deve poi essere accolta la domanda diretta ad ottenere la pubblicazione della sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 120 c.p.c.. Tale norma prevede infatti, in funzione sia sanzionatoria che di riparazione del danno, che il giudice, nei casi in cui la pubblicità della decisione possa contribuire a riparare il danno, possa ordinarla a cura e spese del soccombente. Tale rimedio tipico di carattere restitutorio apprestato dall'ordinamento (cui più sopra si accennato in relazione al danno patrimoniale ed alla domanda diretta alla restituzione in integrum del ben leso) va senz'altro applicato nel caso in esame, assolvendo tale strumento ad una funzione di risarcimento in forma specifica attraverso la ricostruzione, per quanto possibile, dell'interesse morale connesso al diritto leso. Nel caso di specie appare sufficiente ordinare la pubblicazione del dispositivo della decisione sul quotidiano che diffuse l'articolo in questione e su un altro quotidiano a diffusione regionale, stante la notorietà dell'attore, come personaggio politico pubblico, soprattutto – all'epoca dei fatti – a livello locale. Tuttavia, per garantire una maggiore effettività della riparazione, appare necessario ordinare la pubblicazione per otto giorni consecutivi, comprensivi di due domeniche successive, al fine di consentire la lettura del provvedimento al più ampio numero di lettori.

I convenuti, infine, in considerazione del criterio della soccombenza, devono essere condannati in solido, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento della domanda proposta da Palomba Federico,

1. accertata la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo della stampa in relazione agli articoli pubblicati sul quotidiano L'Unione Sarda in data 8 agosto 1997, 27 agosto 1997, 12 ottobre 1997, 9 novembre 1997, 12 novembre 1997, 18 marzo 1998 e 29 marzo 1998, rispettivamente intitolati "Lui va via, ci resta Palomba", "Palomba e l'emergenza informazione", "Federbostik tende la trappola", "L'assalto della banda bassotti", "Un frate contro Palomba", "Palomba indagato per Vinci", "Le nomine di Bebello e Palombello", condanna Antonangelo Liori e la Unione Sarda S.p.a., con sede in Cagliari, in solido fra loro, al pagamento in favore di Palomba Federico, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di lire 350.000.000, oltre agli interessi di mora in misura legale dalla decisione fino al saldo;
2. condanna Liori Antonangelo al pagamento, in favore di Palomba Federico, della somma di lire 70.000.000, a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 121.8.2.48 n. 47;
3. ordina la pubblicazione per estratto, limitatamente alla parte dispositiva, della presente ordinanza, a cura e spese dei convenuti in solido, sui quotidiani "L'Unione Sarda" e "La Nuova Sardegna", per otto giorni consecutivi comprensivi di due domeniche;
4. condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di Palomba Federico delle spese processuali, che liquida in complessive lire 26.033.000, di cui lire 2.800.000 per diritti di procuratore e lire 21.000.000 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Così deciso in Cagliari, il 27 dicembre 2001 dep. il 31/12/01

Il giudice

Donatella Satta